



## Raccolta della giurisprudenza

### Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014 – Ningbo Yonghong Fasteners / Consiglio

(causa C-601/12 P)

«Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Status di impresa operante in economia di mercato — Superamento del termine per l'adozione della decisione relativa a tale status — Effetto»

1. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 — Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato — Superamento da parte della Commissione del termine di tre mesi previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del citato regolamento — Conseguenze [Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 7, c)] (v. punti 29-31, 34, 35, 40)*
2. *Impugnazione — Motivi di impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 32, 47-49)*
3. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inoperante — Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punti 50, 51)*

#### Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 (Settima Sezione) nella causa T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag.1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd è condannata alle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nel contesto del presente procedimento.
- 3) La Commissione europea e l'European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) sopportano le proprie spese.